



PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sommario

PREMESSA

Finalità del protocollo

PARTE I

Bullismo e cyberbullismo

Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica

Principale normativa scolastica di riferimento

PARTE II

Ruoli e competenze

Azioni di contrasto e prevenzione

Procedura da seguire in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo

Allegati

- Scheda prima segnalazione
- Scheda valutazione approfondita casi di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione
- Scheda di monitoraggio
- Modello segnalazione/reclamo cyberbullismo
- Scheda di segnalazione all'Autorità giudiziaria

1. Premessa

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto da:

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- legge 29 maggio 2017, n. 71;
- Nuove Linee Di Orientamento Miur, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;

Finalità del protocollo

L'I.I.S.S. Nicola Garrone si propone, in un clima di convivenza democratica, di far acquisire all'adolescente attitudini di rispetto, preparandolo ad affrontare la vita adulta, favorendo un clima di benessere adeguato all'insegnamento e all'apprendimento. Il miglioramento della convivenza si inserisce nella politica generale della Scuola, descritta sia nel PTOF sia nel PAI, e comprende attività in diversi ambiti che vanno dai più globali, quali l'organizzazione dei vari livelli di studio, ai più particolari, quali l'appoggio agli studenti, attraverso il percorso dell'educazione alla legalità, gli incontri con gli operatori delle forze dell'ordine, dedicati all'informazione su aspetti specifici quali ad esempio il bullismo ed il cyberbullismo, all'attivazione di uno sportello di ascolto. La scuola si propone dunque, in un clima di convivenza civile, di far acquisire a tutti gli alunni attitudini di rispetto verso l'unicità di ciascuno, nell'accettazione dell'altro. Tutti gli studenti hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento: la scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita personale. Gli insegnanti insieme ai genitori hanno l'obbligo di aiutare gli studenti a diventare adulti responsabili, in grado di partecipare in modo positivo alla nostra società. L'Istituzione Scolastica opera attraverso attività di classe miranti alla prevenzione e contrasto del bullismo in ogni sua forma; è attivo il progetto d'Istituto NO BULLYING che sostiene le studentesse, gli studenti e tutti gli operatori ed educatori della scuola nell'affrontare e prevenire le diverse forme di bullismo e di cyberbullismo. Inoltre l'I.I.S.S. Nicola Garrone aderisce già da diversi anni alla Rete di Scopo “ Progetti Territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo” – Scuola capofila I.I.S.S. Ferraris di Molfetta, sostiene le iniziative del Moige (Movimento Italiano Genitori Onlus), risulta iscritta alla piattaforma ministeriale ELISA (E-learning sulle Strategie Antibullismo), al progetto Generazioni Connesse, collabora con il centro antiviolenza Giulia e Rossella, con l'Arcigay Bari-Bat – Le Mine Vaganti, risulta iscritta al progetto “Un nodo blu contro il bullismo a scuola”, partecipa alle attività di sensibilizzazione promosse durante il Safer Internet Day.

Questo documento è stato prodotto al fine di accrescere le conoscenze e competenze del personale scolastico, degli allievi e delle famiglie per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Dunque l'I.I.S.S. Nicola Garrone sanzionerà i responsabili con provvedimenti disciplinari come previsto dal Regolamento d'Istituto di cui il presente Protocollo è parte integrante.



Parte I

Bullismo E Cyberbullismo

Il bullismo è un fenomeno ormai noto e viene definito come *il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.*

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni continuative e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o il reato.

Esistono diverse definizioni di cyberbullismo, ma in generale si ritiene che sia una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.

Il cyberbullismo consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno. Costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente attraverso l'utilizzo della rete.

Se da un lato la rete rappresenta per i ragazzi un mezzo per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare e giocare, dall'altro li espone a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

In sintesi si può fare riferimento alla definizione riportata nel testo della Legge 29 maggio 2017 n.71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.

Con l'espressione Cyberbullismo si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".*

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Provocazione (Flaming): un *flame* è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il *flaming* avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Molestia (Harassment): caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le *molestie*, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Persecuzione (Cyberstalking): questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione (Denigration): distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".

Furto d'identità (Impersonation): caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il cyberbullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Carpire e Diffondere (Trickery e Outing): la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Esclusione (Exclusion): consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Esposizione (Exposure): la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.

Sexting: consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, video clip intimi, ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta.

Ricatto (Sextortion): pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione.

Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping): si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri...).

Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione l'utilizzo dei mezzi informatici, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole di essere comunque rintracciabile;
- lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola;
- il verificarsi di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- la tendenza al disimpegno morale e alla giustificazione del proprio comportamento;
- il modificarsi della percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza".

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

Riferimenti legislativi

Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- **Oscureamento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.

- **Ammonimento da parte del Questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Responsabilità giuridiche

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) colpa del bullo minore;
- b) colpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) colpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della scuola.

Colpa del bullo minore va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente

pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola l'art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”

Testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”.

La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma

nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

PARTE II

RUOLI E COMPETENZE

Il Dirigente Scolastico:

- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione;
- individua attraverso il Collegio dei Docenti un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutti gli stakeholders componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF (Piano della formazione dei docenti) eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva, ai sensi della L. 71/17, le azioni adeguate anche di carattere educativo.

Il Referente d'Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole



- garantisce un Audit interno con possibilità di segnalazioni anonime e riservate
- gestisce uno sportello di ascolto e segnalazione interno nella sede centrale e nelle sedi succursali
- Supporta i Consigli di classe che richiedano interventi per la segnalazione e gestione di casi critici;

Il Consiglio d'Istituto:

- approva e adotta il Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo e le modifiche al Regolamento d'Istituto relative al bullismo e cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di cyberbullismo che configurino reati, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF (Piano della formazione dei docenti) corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica.

Il Consiglio di classe:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità; o nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,
- richiede supporto educativo al Referente d'Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,
- richiede a mezzo del Coordinatore di classe, interventi e supporto alla Referente per il bullismo-cyberbullismo;
- Il Coordinatore di classe segnala i casi di bullismo e cyber bullismo alla Dirigenza per l'attuazione delle misure di cui alla legge n.71/2017.

Il Docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da



intraprendere con gli studenti.

- potenzia le abilità sociali degli studenti;
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

I Genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il Protocollo di valutazione del Comportamento;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

I collaboratori scolastici:

- partecipano attivamente alle iniziative messe in atto dall'Istituto per la prevenzione del disagio;
- nello svolgimento delle attività di vigilanza collaborano fattivamente al mantenimento di un clima relazionale sereno

Le studentesse e gli studenti:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano

AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE

Le misure sulle quali è possibile lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, ossia:

- prevenzione;
- collaborazione con l'esterno;
- intervento in casi accertati: mancanze disciplinari, misure correttive e sanzioni.

Prevenzione

Al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è fondamentale che gli adulti di riferimento (in particolare, genitori e docenti) siano in grado di cogliere e segnalare i messaggi di disagio che si manifestano nei minori.

A. Sintomi



- Sintomi fisici: malessere fisico, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
- sentimenti di tristezza e solitudine;
- apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
- interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
- sostanziali cambiamenti nel tono dell'umore (es. il minore è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
- paure, fobie, incubi;
- riduzione della frequenza scolastica (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ...);
- bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
- mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
- depressione, attacchi d'ansia;
- problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
- controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet);
- rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
- sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare manie di persecuzione e/o tratti ossessivi).
- le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi agite da di bulli e cyberbulli sono:
 - aggressività verbale, arroganza, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
 - atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come più deboli o diversi da sé;
 - condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
 - distacco affettivo;
 - comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
 - presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

B. Sicurezza informatica

Un'ulteriore forma di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno del contesto scolastico; l'IISS Nicola Garrone si è dotato di un Regolamento che disciplina scrupolosamente gli accessi al web e richiede il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari.

C. Interventi educativi

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo. Di particolare importanza è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;



- discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.

Collaborazione con l'esterno

Si esplica principalmente attraverso:

- adesione alla Rete di Scopo "Progetti Territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo" – Scuola capofila IISS Ferraris di Molfetta
- iscrizione alla piattaforma ministeriale ELISA (E-learning sulle Strategie Antibullismo)
- adesione al progetto Generazioni Connesse
- iscrizione al progetto "Un nodo blu contro il bullismo a scuola"
- partecipazione alle attività di sensibilizzazione promosse durante il Safer Internet Day.
- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell'Ordine del territorio, associazioni del territorio e/o nazionali(Moige, Centro antiviolenza Giulia e Rossella, Arcigay Bari-Bat – Le mine Vaganti) anche attraverso incontri dedicati, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti
- incontri con la Polizia Postale per dare informazione sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico
- incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con l'Istituzione formativa
- collaborazione con le famiglie che, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno garantire un'adeguata vigilanza, controllando e monitorando le loro attività on-line.

Intervento in casi accertati: mancanze disciplinari, misure correttive e sanzioni.

Mancanze disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Misure correttive e sanzioni.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della comunità scolastica. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il bullo che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza

provocata dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”.

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”.

Dall’altra parte, però, i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo.

Nel Regolamento d’Istituto sono previste specifiche azioni disciplinari nel caso di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il provvedimento disciplinare ha finalità educative. Chi commette atti riconducibili al bullismo e/o al cyberbullismo deve in primo luogo essere supportato nella comprensione delle conseguenze del suo gesto nei confronti della vittima.

In questa fase è determinante la condivisione con la famiglia, che è chiamata ad assumere un atteggiamento costruttivo e collaborativo, volto alla gestione più funzionale e corretta della situazione problematica.

IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

Chiunque, all’interno dell’Istituto, venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, informa immediatamente la Dirigenza.

A fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il dirigente scolastico non può omettere denuncia all'autorità giudiziaria.

1^a Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

- raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità e soggetti coinvolti;
- colloqui con gli attori principali (singoli e gruppo), al fine di raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti nel modo più oggettivo possibile e libero da pregiudizi e interpretazioni personali;

Si ricorda che tutte le informazioni raccolte in questa fase devono essere trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza.

Al termine della fase di raccolta delle informazioni:

- se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive, si avvia la fase di intervento, definendo le specifiche azioni da intraprendere;
- se invece i fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo, non si interviene in modo specifico, si prosegue l’azione educativa.



In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è necessario piuttosto creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

2^a Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati si procede con:

- comunicazione alla famiglia della vittima da parte della Dirigenza, coadiuvata dal Referente per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; nel corso del colloquio si provvede alla redazione di un verbale contenente una breve descrizione degli eventi, che dovrà essere firmata dai genitori e conservata nell'apposito registro dei Verbali
- convocazione della famiglia del minore autore degli agiti; nel corso del colloquio si provvede alla redazione di un verbale contenente una breve descrizione degli eventi, che dovrà essere firmata dai genitori e conservata nell'apposito registro dei Verbali;
- convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, per concordare modalità di intervento all'interno del/dei gruppo/i classe, analizzando le risorse disponibili all'interno e all'esterno dell'Istituto;
- eventuale avvio della procedura giudiziaria, mediante denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Carabinieri, ecc.)
- segnalazione ai Servizi Sociali del Comune nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti.

3^a Fase: percorso educativo e monitoraggio

Dirigente scolastico, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti dell'autore degli agiti, sia nei confronti della vittima

INTERVENTO DI RETE CON IL TERRITORIO

| Se avessi bisogno di | Contatti |
|---------------------------------------|---|
| Numero verde bullismo | 800 66 96 96 |
| Centro antiviolenza Giulia e Rossella | 0883310293 |
| Arcigay Bari-Bat | 0510957241 info@arcigay.it bat@arcigay.it http://www.facebook.com/arcigaybat/ |
| Polizia Postale | 0805920611 |
| MOIGE | 063236943 |



RICOGNIZIONE DELLE RISORSE UMANE

| Chi | Nome e cognome |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dirigente scolastico | Antonio Francesco Diviccaro |
| Referente bullismo e cyberbullismo | Maria Pia Doronzo |
| Psicologo | Antonio Fortunato |
| Insegnanti con competenze trasversali | Federica Rizzo |
| | Maria Elena Caruso |
| Vicario del dirigente | Tommaso Leone |



Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?



Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome
- Madre/ Padre della vittima, nome
- Insegnante, nome
- Altri:

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome Classe:

- Altre vittime, nome _____ Classe _____
- Altre vittime, nome _____ Classe _____

5. Il bullo o i bulli

- Nome _____ Classe _____
- Nome _____ Classe _____
- Nome _____ Classe _____

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

- In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?
- è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;



- ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...
- Altro:

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza della vittima

| La vittima presenta | Liv.1 Non vero | Liv.2 In parte vero/ qualche volta vero | Liv.3 Spesso vero/ molto vero |
|--|-------------------|---|-------------------------------------|
| Cambiamenti rispetto a come era prima | | | |
| Ferite o dolori fisici non spiegabili | | | |
| Paura di andare a scuola (non va volentieri) | | | |
| Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa | | | |
| Difficoltà relazionali con i compagni | | | |
| Isolamento / rifiuto | | | |
| Bassa autostima | | | |
| Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata) | | | |
| Manifestazioni di disagio psicocomportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...) | | | |
| Cambiamenti notati dalla famiglia | | | |
| Impotenza e difficoltà a reagire | | | |



Gravità della situazione della vittima:

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Presenza di tutte le risposte con livello 1 | Presenza di almeno una risposta con livello 2 | Presenza di almeno una risposta con livello 3 |
| VERDE | GIALLO | ROSSO |

Sintomatologia del bullo

| Il bullo presenta | Liv.1 Non vero | Liv.2 In parte vero/ qualche volta vero | Liv.3 Spesso vero/ molto vero |
|---|-------------------|---|-------------------------------------|
| Comportamenti di dominanza verso i pari | | | |
| Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli | | | |
| Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei | | | |
| Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni | | | |
| Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa) | | | |
| Comportamenti che creano pericolo per gli altri | | | |
| Cambiamenti notati dalla famiglia | | | |

Gravità della situazione del bullo:

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Presenza di tutte le risposte con livello 1 | Presenza di almeno una risposta con livello 2 | Presenza di almeno una risposta con livello 3 |
| VERDE | GIALLO | ROSSO |

FENOMENOLOGIA DEL BULLISMO: IL GRUPPO E IL CONTESTO

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?



16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

18. La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

| LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE | LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE | LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE |
|---|---|--|
| CODICE VERDE | CODICE GIALLO | CODICE ROSSO |
| Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe | Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati | Interventi di emergenza con supporto della rete |



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Nicola Garrone | Barletta/Canosa di Puglia
Liceo Artistico | Istituto Professionale Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



PIATTAFORMA
ELISA



*Direzione Generale per lo Studente
l'Integrazione e la Partecipazione*



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Nicola Garrone | Barletta/Canosa di Puglia
Liceo Artistico | Istituto Professionale Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



PIATTAFORMA
ELISA



Direzione Generale per lo Studente
l'Integrazione e la Partecipazione

SCHEMA DI MONITORAGGIO

PRIMO MONITORAGGIO

DATA

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come

SECONDO MONITORAGGIO

DATA

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

TERZO MONITORAGGIO

DATA

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

QUARTO MONITORAGGIO

DATA

In generale la situazione è:



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Nicola Garrone | Barletta/Canosa di Puglia
Liceo Artistico | Istituto Professionale Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



PIATTAFORMA
ELISA



Direzione Generale per lo Studente
l'Integrazione e la Partecipazione

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo

(ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Al Garante per la protezione dei dati personali
Inviare all'indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

Il/La sottoscritto/a _____⁽¹⁾, nato/a a _____,
il _____, residente a _____, via/p.za _____,
tel. _____, e-mail/PEC _____ [inserire recapiti ai quale si può essere contattati e
selezionare, di seguito, l'opzione pertinente],

minore ultraquattordicenne,

ovvero

in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore _____, nato a _____ il
_____.

SEGNALA

1. di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la potestà genitoriale è stato vittima di cyberbullismo [eliminare la locuzione che non interessa]. In particolare, i comportamenti posti in essere, **realizzati per via telematica** e di seguito sinteticamente descritti, consistono in [selezionare la/e fattispecie rilevanti]

- pressione
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati

ovvero

¹ Avvertenza: la segnalazione o il reclamo può essere presentata direttamente anche da minori d'età ultraquattordicenni ovvero da chi esercita la potestà genitoriale. Pertanto si prega il segnalante/reclamante di fornire le pertinenti informazioni.

- diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore *[rimuovere l'informazione non rilevante]* allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

2. che la diffusione di contenuti lesivi dell'interessato/a è avvenuta *[selezionare la casella pertinente]*:

- sul sito internet _____ all'indirizzo web *[necessario indicare URL]* _____
- social media* *[necessario inserire individuazione univoca]* _____
- altro *[necessario specificare]* _____

3. Allega i seguenti documenti (ad es. immagini, video, *screenshot*, etc.):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

4. Inserire una sintetica descrizione dei fatti:

Tanto premesso, *[selezionare l'opzione pertinente]*

- considerato che il gestore del sito internet o del *social media* al quale è stata presentata l'istanza allegata per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet non ha comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, né vi ha provveduto entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta *[allegare la pertinente documentazione]*;

- considerato che non è stato in grado di presentare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del *social media* non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del *social media*,

RICHIEDE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

di disporre, ai sensi degli articoli 2, comma 2, l. n. 71/2017 nonché 143 e 144, d.lgs. n. 196/2003, il blocco/divieto della diffusione dei dati personali sopra descritti.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di *[selezionare la casella pertinente]*:

- aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso _____;
- non aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti.

Luogo, data

Nome e cognome

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il loro conferimento è obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione/reclamo potrebbe non poter essere istruita. I dati personali potrebbero formare oggetto di comunicazione ai soggetti coinvolti nella trattamento dei dati personali oggetto di segnalazione/reclamo (con particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all'Autorità giudiziaria o alle Forze di polizia ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(Art. 332 del Codice di procedura penale)

Prot. N.

Spett.le Procura della Repubblica

c/o Tribunale per I Minorenni

Spett.le Comando dei Carabinieri

Spett.le Polizia Postale delle Comunicazioni

Dati denunciante

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Ruolo/funzione presso l'Istituzione scolastica(docente, educatore, ATA)

Circostanze/modalità di acquisizione dei fatti

Esposizione degli elementi fondamentali del fatto:

1. Descrizione oggettiva degli stessi, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito (nessun commento o giudizio);
2. Giorno dell'acquisizione della notizia e le fonti di prova già note (persone informate, scritti, disegni, foto, video....)

Scheda di segnalazione riguardo al minorenni (vittima)

Nome _____ Cognome _____

Sesso F M

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Composizione del nucleo familiare _____

Generalità dei genitori _____

Generalità della/e persona/e alla/e quale/I il fatto può essere attribuito (autore/autori) e di eventuali altre persone in gradi di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione di fatti

Figura di riferimento per il minorenni

- Genitore
- Parenti (specificare)
- Altro

La presente scheda può essere compilata anche solo parzialmente con le informazioni a conoscenza del compilante

Luogo e data

Firma